



Atti. G

COMUNE DI RAGUSA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 405
del 11.6.2004

OGGETTO: Sentenza TAR CT n.1223 del 31.07.2003 . Personale ex "inservienti asili nido ed ausiliari di refezione". Revoca parziale delle deliberazioni di G.M. n.933 del 15.12.2003 modificata dalla deliberazione di G.M. n. 22 del 26.01.2004 e dalla deliberazione di G.M. n.99 del 23 02.2004. Conferma attribuzione led.

L'anno duemila quattro il giorno un alle ore 13,30
del mese di giugno nel Palazzo di Città e nella consueta sala delle
adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

Presiede la seduta il Sindaco Dr. Antonino Solarino

Sono presenti i signori Assessori:

1) On.le Giorgio Chessari

Presenti Assenti

ni

2) Sig.ra Alessandra Failla

ni

3) Sig.ra Giovanna Di Paola

ni

4) Arch. Giovanni Carfi

ni

5) On.le Sen. Giovanni Battaglia

ni

6) Dr. Antonio Di Paola

ni

7) Prof. Carmelo La Porta

ni

8) Sig. Marco Dimartino

ni

Assiste il V. A. Segretario Generale Dott.

se. Nunzio Occhipinti

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato

LA GIUNTA MUNICIPALE

-Vista la proposta, di pari oggetto n. 682 /Sett.2 del 03-06-2004

-Visti i pareri favorevoli sulla proposta espressi ai sensi della L.R. 11/12/1991 n.48 e successive modifiche:

- per la regolarità tecnica, dal Responsabile del Servizio;
- per la regolarità contabile dal Responsabile del Servizio di Ragioneria;
- sotto il profilo della legittimità, dal Segretario Generale del Comune;

-Ritenuto di dovere provvedere in merito e di dichiarare il presente provvedimento di immediata esecuzione;

- VISTI gli atti 15^o così come modificato dall'art. 4 della l.r. n. 23/1997

ad unanimità di voti resi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) Approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa per farne parte integrante e sostanziale e farla propria.

PROPOSTA PARTE INTEGRANTE

Letto, approvato e sottoscritto.

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio
20/06/04 primo giorno festivo successivo alla data di adozione.

La deliberazione rimarrà affissa fino al 04/07/04 per quindici giorni consecutivi.

Ragusa, li

21/06/04

IL MESSO COMUNALE

IL MESSO NOTIFICATORE

(Proietto Francesco)

Certificato di immediata esecutività della delibera

() Certifico che la deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del 2° Comma dell'Art.12 della L.R. n.44/91.

() Certifico che la deliberazione è stata dichiarata urgente ed immediatamente esecutiva ai sensi dell'Art.16 della L.R. n.44/91.

Ragusa, li

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. N. Occhi Prati

Certifico che, contestualmente all'affissione all'Albo, la deliberazione è stata trasmessa in copia ai capi gruppo consiliari, ai sensi del 4° Comma dell'Art.15 della L.R. n.44/91.

() Certifico che entro dieci giorni dall'affissione all'Albo è/non è stata formulata richiesta di sottoposizione a controllo dell'atto deliberativo, ai sensi dei commi 3° e 5° dell'Art.15 della L.R. 44/1, così come sostituito con l'Art.4 della L.R. 23/97.

Ragusa, li

21/06/04

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal

20/06/04 al 04/07/04

Ragusa, li

IL MESSO COMUNALE

Certificato di avvenuta pubblicazione della deliberazione

Vista l'attestazione del messo comunale, certifico che la presente deliberazione, è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 29/06/04 ed è rimasta affissa per quindici giorni consecutivi decorrenti dal

20/06/04 senza opposizione.

Ragusa, li

IL SEGRETARIO GENERALE

- Dr. Gaspare Nicotri -

Certificato di avvenuta esecutività della delibera

Certifico che la deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno della pubblicazione.

Certifico che la deliberazione è divenuta esecutiva, avendo riportato il visto di legittimità del CO.RE.CO.

- Sezione Provinciale di Ragusa, con decisione n. 1116/2004 del 29/06/04

() Certifico che la deliberazione è divenuta esecutiva non avendo il CO.RE.CO adottato e comunicato provvedimento di annullamento nel termine di venti giorni dalla relativa ricezione.

Ragusa, li

21/06/04

IL SEGRETARIO GENERALE

- Dr. Gaspare Nicotri -

CITTÀ DI RAGUSA


IN FORMA ESECUTIVA

Per Copia conforme d : servire per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Gaspare Nicotri)

Ragusa, il 21/06/04

Gaspare Nicotri



COMUNE DI RAGUSA

SETTORE 2°
Gestione e Sviluppo delle Risorse
Umane

Prot n. 682 /Sett. 2 del 03.06.04

Proposta di Deliberazione per la Giunta Municipale

OGGETTO: Sentenza TAR CT n.1223 del 31.07.2003 . Personale ex “inservienti asili nido ed ausiliari di refezione”. Revoca parziale delle deliberazioni di G.M. n.933 del 15.12.2003 modificata dalla deliberazione di G.M. n. 22 del 26.01.2004 e dalla deliberazione di G.M. n.99 del 23 02.2004. Conferma attribuzione led.

Il sottoscritto dott. Michele Busacca Dirigente del Settore Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane, propone alla Giunta Municipale il seguente schema di deliberazione.

LA GIUNTA MUNICIPALE

PREMESSO che :

in esecuzione della sentenza TAR CT n.1223 del 31.07.2003 , la G.M. con propria deliberazione n.697 del 29 settembre 2003, dichiarata di immediata esecutività, ha preso atto della deliberazione di G.M. n.1432 del 09.12.1997, annullata dal Co.Re.Co., avverso la cui decisione gli interessati hanno avanzato ricorso, con la quale la Giunta Municipale pro tempore aveva provveduto all'inquadramento nell'ex 4[^] q.f. di diversi dipendenti di 3[^] q.f. in possesso del profilo professionale di “ ausiliari di refezione ed inservienti asili nido” e ha dato mandato, nel contempo, al Dirigente del Settore 2° - Gestione e Sviluppo Risorse Umane - e al Dirigente del Settore 3° - Gestione servizi contabili e finanziari -, ciascuno per le rispettive competenze, di porre in essere i provvedimenti necessari al fine di provvedere all'inquadramento giuridico ed economico dei ricorrenti;

CONSIDERATO che per effetto della citata sentenza n.1223/03 i ricorrenti in applicazione dell'art. 44 bis comma 3[^] del C.C.N.L. Del 13.05.1996 sono stati inseriti nelle graduatorie del Led dell'ex 4[^] q.f. già predisposte per gli anni 31.12.1996, 31.12.1997, 31.12.1998 e 31.03.1999, procedendo alla rideterminazione delle medesime;

PRESO ATTO, che per effetto di tale inserimento si sono verificate per alcuni dipendenti variazioni di posizioni nelle relative graduatorie, giusta provvedimento di G.M. n.933 del

15.12.2003, come modificato dal provvedimento di G.M. n. 22 del 26.01.2004 e n. 99 del 23.02.2004;

CONSIDERATO che nella graduatoria predisposta per l'anno 1998, non essendo possibile superare la percentuale massima contrattualmente indicata né essere cumulata annualmente, si è verificata l'esclusione dal beneficio del Led per n.3 dipendenti disponendo che le differenze economiche percepite dagli stessi dovevano essere considerati "assegno personale" da riassorbire attraverso i successivi miglioramenti economici contrattuali che sarebbero stati erogati a qualsiasi titolo;

PRESO ATTO che della superiore disposizione è stata data comunicazione ai dipendenti interessati Nardi Giovanni, Lauria Salvatore e Arrabito Giovanni, giusta nota del 02.03.2004 prot.n. 265/sp, per i quali il verificarsi della situazione negativa avrebbe determinato il mantenimento della categoria "B" e la fruizione della posizione economica "B3" anziché quella in godimento di "B4";

PRESO ATTO, inoltre, che sono state effettuate approfondite ricerche a carattere giuridico, finalizzate all'ottenimento di elementi utili per conseguenti soluzioni positive volte al mantenimento del trattamento economico in godimento dai medesimi dipendenti,

CONSIDERATO che sulla base della ormai consolidata giurisprudenza che si è espressa con copiose sentenze emesse dai giudici delle diverse sezioni dei TAR che si sono occupati della materia e non ultimo sulla base delle decisioni emesse anche da parte del Consiglio di Stato secondo cui in sede di "estensione del giudicato l'Amministrazione deve tenere conto del fatto che l'estensione stessa che di regola non potrebbe essere applicabile ai rapporti giuridici derivanti da un atto anteriormente emesso e divenuto inoppugnabile per decorrenza del termine ultimo per impugnarlo, andrebbe incontro ad un grave sovvertimento della Pubblica Amministrazione, che si vedrebbe costretta a riprendere in esame una lunga serie di atti e provvedimenti, già da anni eseguiti, con tutti i loro risultati consequenziali." IV Sez. del 29 ottobre 2002, l'ufficio è pervenuto alla conclusione che esistono elementi tali da consentire ai sopra citati dipendenti di mantenere la posizione economica in godimento;

CONSIDERATO, pertanto, che alla luce dei principi giurisprudenziali sopra riportati appare plausibile la non estensione degli effetti del giudicato anche nei confronti dei dipendenti indirettamente interessati le cui posizioni di lavoro giuridiche ed economiche si sono consolidate nel tempo come nella fatispecie, oggetto del presente provvedimento;

PRESO ATTO che per i superiori principi dettati dalla citata giurisprudenza, è stata data comunicazione ai dipendenti interessati che è stato loro confermato il possesso della categoria "B" e della posizione economica "B4", già in godimento, giusta nota del 26.03.2004 prot.n. 359/sp;

RITENUTO, pertanto, di dovere revocare parzialmente la deliberazione di Giunta Municipale n.933 del 15.12.2003 limitatamente al punto 6) lett.c) del dispositivo nel quale la G.M. ha disposto l'esclusione dei sopra indicati dipendenti dal beneficio del Led sulla base delle graduatorie dell' ex 4[^] q.f. riformulate per il periodo 1996 - 1999 in applicazione della sentenza del TAR CT n.1223/03;

RITENUTO, altresì, di dovere revocare, in quanto modifiche della deliberazione di G.M. n.933/03, la deliberazione di G.M. n. 22 del 26.01.2004 limitatamente al punto 1) lett.e) e la deliberazione di G.M. n. 99 del 23. 02.2004 limitatamente al punto 3) lett.E) del dispositivo;

CONSIDERATO che le determinazioni giurisprudenziali, andrebbero applicate anche per quelle unità di personale che potrebbero essere dichiarate escluse dal Led per il periodo 1996 -1999 per effetto della rideterminazione delle percentuali delle graduatorie dell'ex 3[^] q.f. , in conseguenza della fuoruscita dei dipendenti ricorrenti che hanno ottenuto l'inserimento nelle graduatorie rideterminate della ex 4[^] q.f.;

RITENUTO,dunque, che in applicazione della sopra descritta considerazione e in applicazione del principio dell'autotutela di cui all'art.2033 del codice civile con il presente provvedimento si dovranno confermare le graduatorie dell'ex 3[^] q.f. formulate per l'attribuzione del Led per il periodo 1996 - 1999 ed approvate con deliberazione di G.M. n. 807 del 06.07.1999 e n. 266 del 27.03.2001;

RITENUTO di dovere provvedere in merito;

VISTA la proposta di pari oggetto n. 682...../ Sett.2[^] del. 03.06.04

VISTI gli artt. 15, della L.R. n. 44/91 e successive modifiche;

ad unanimità di voti, resi nelle forme di legge;

DELIBERA

1) di revocare, in autotutela e per le motivazioni indicate in narrativa le seguenti deliberazioni di G.M.:

- la deliberazione di G.M.n.933, del 15.12.2003, limitatamente al punto 6) lett. c) del dispositivo;
- la deliberazione di G.M. n. 22 del 26.01.2004 limitatamente al punto 1) lett. e) del dispositivo;
- la deliberazione di G.M. n.99 del 23. 02.2004 limitatamente al punto 3) della lett.E) del dispositivo..

2) di dare atto che ai dipendenti Nardi Giovanni, Lauria Salvatore e Arrabito Giovanni, rimane confermato il diritto al Led, ottenuto con la graduatoria predisposta al 31.12.1998 con provvedimento di G.M. n. 266 del 27.03.2001.

3) di confermare, di conseguenza, ai dipendenti indicati al superiore punto 2) l'appartenenza alla categoria "B" posizione economica "B4", in godimento.

4) di confermare, infine, le graduatorie del Led della ex 3[^] q.f., predisposte al 31.12.1996. 31.12.1997, 31.12.1998 e 31.03.1999, approvate con le deliberazioni citate in premessa.

5) il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

Ai sensi e per gli effetti della L.R. 11/12/1991, n.48 e art. 12 L.R. 30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Ragusa II,

19/05/2004

Il Dirigente

Si da atto che la retroscritta proposta non comporta, né direttamente né indirettamente, oneri finanziari, né presenta alcuno degli aspetti contabili, finanziari e fiscali previsti dalle vigenti norme, per cui il parere della regolarità contabile non è necessario in quanto si risolverebbe in atto inutile.

Ragusa II,

19/05/2004

Il Dirigente

Ai sensi e per gli effetti della L.R. 11/12/1991, n.48 e art. 12 L.R. 30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

L'importo della spesa di €.

Va imputata al cap.

La presiede, come di diritto del dirigente
che presiede, non comporta riferimento di spese


Ragusa II,

08/06/04

Abul

Si esprime parere favorevole in ordine legittimità.

Ragusa II,



Motivazione dell'eventuale parere contrario:



Da dichiarare di immediata esecuzione

Allegati – Parte integrante:

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)

Ragusa II,

Il Responsabile del Procedimento

Il Capo Settore

Visto: L'Assessore al ramo

Spalleggi